

Accertamento dei crediti nel concordato preventivo e vincolo derivante dalla proposta omologata

Tribunale di Monza 3 giugno 2015. Estensore Crivelli.

Concordato preventivo - Accertamento dei crediti - Vincolo derivante dalla proposta - Effetti - Provvedimento del giudice delegato di ammissione al voto - Accertamento - Esclusione

Nel concordato preventivo, a differenza di quanto accade nella procedura fallimentare, non esiste alcuna forma di accertamento dei crediti con effetto vincolante e i creditori ed il debitore sono solo vincolati dalla proposta concordataria, nel senso dell'inclusione in una piuttosto che in un'altra delle classi eventualmente previste, con la conseguenza che la proposta omologata crea un vincolo in ordine alla riduzione dei crediti in corrispondenza della percentuale offerta. Occorre, poi, precisare che non tiene luogo dell'accertamento del credito l'inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art. 161, comma 2, lett. b), la quale può tutt'al più riguardare la sfera dell'imprenditore ma non vincolare le decisioni degli organi della procedura. Neppure in proposito rileva il provvedimento del giudice delegato ai sensi dell'art. 176 l.f, strumentale solo all'ammissione o meno al voto per espressa disposizione di legge, per cui i relativi crediti non possono intendersi affatto definitivamente accertati e possono, quindi, essere considerati insussistenti nella fase di esecuzione del concordato stesso.

(Massima a cura di Alberto Crivelli - Rproduzione riservata)

A scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza relativa al procedimento per reclamo ex art. 36 e 110 l.f. nel procedimento per concordato preventivo relativo all'impresa Vispa s.p.a., così provvede Con apposito ricorso lo Studio Lexis di Crema, per le prestazioni rese dall'associata Giovanna Maria Fossa in favore della società in concordato, reclamava avverso il "piano di riparto" depositato dal liquidatore giudiziale il quale rispetto al suo credito, considerato ai fini dell'ammissione al concordato in via privilegiata, prevedeva l'esclusione il privilegio di cui all'art.2751 bis n.2, c.c.

Si è costituita la procedura eccependo l'inammissibilità del reclamo.

La soluzione della questione, in realtà connessa anche con quella, ulteriore, e pure proposta, della tangibilità o meno del "piano di riparto" in materia concordataria, va risolta alla luce dei principi generali in tema di accertamento del passivo nelle procedure concorsuali.

L'accertamento del passivo nella procedura fallimentare in effetti è regolata dall'art. 96 l.f., ed è soggetta ad una cognizione sommaria da parte del giudice delegato, il cui provvedimento è poi impugnabile davanti al collegio a mezzo dell'opposizione a stato passivo prevista dall'art.98 stessa legge, in un procedimento che pur in forma camerale

prevede la piena cognitio del credito, sempre con efficacia endoconcorsuale, provvedimento a sua volta ricorribile in cassazione. Divenuto definitivo il provvedimento del g.d. ovvero quello del collegio o emessa la decisione del Supremo Collegio, ne deriva l'intangibilità (endoconcorsuale) dell'accertamento che così non può più essere oggetto di contestazione.

Ben diversa è la dinamica del credito all'interno della procedura di concordato preventivo.

Quivi nessuna norma prevede un accertamento del credito. I creditori ed il debitore, a seguito della votazione e dell'omologa, sono solo vincolati dalla proposta concordataria, nel senso dell'inclusione in una piuttosto che in un'altra delle classi (eventualmente) previste. In altri termini la proposta omologata crea un vincolo in ordine alla riduzione dei crediti in corrispondenza della percentuale offerta, ma non crea alcun giudicato sull'esistenza, entità o rango di tali crediti, il che giustifica anche il fatto che i crediti stessi non debbano essere fatti valere in sede di opposizione all'omologa (cfr. Cass. 12545/2000). In nessuna guisa quindi si provvede in sede concordataria ad un accertamento dei crediti.

Certo poi non tiene luogo dell'accertamento l'inclusione del credito nell'elenco di cui all'art. 161. 2° co., lett. b), depositato dall'imprenditore che domanda il concordato, elenco che semmai riguarda la sfera dell'imprenditore ma non vale a vincolare le successive decisioni degli organi della procedura e gli interessi che gli stessi proteggono, cioè quelli della massa passiva.

La tesi, pur affacciata, dell'accertamento implicito tramite l'inclusione del credito nel calcolo di quelli da pagarsi (integralmente od in percentuale) risulta senza conferme nel diritto positivo mancando, com'è evidente, qualsiasi vaglio giudiziale o contrattuale.

E' vero che vi è un vaglio ai fini dell'ammissione al voto, come previsto dall'art. 176 l.f., in base al quale a seguito di contestazioni il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati, ma si aggiunge "ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi".

Ciò conferma dunque che i crediti non sono affatto definitivamente riconosciuti ed accertati a seguito della loro inclusione ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze, e quindi essi ben possono essere considerati insussistenti nella fase di esecuzione del concordato stesso.

Volendo quindi fare un parallelo con la procedura fallimentare, si può dire che l'ammissione al voto nel concordato sta come il riconoscimento della legittimazione in capo al creditore istante nella procedura prefallimentare: entrambe seguono ad una verifica sommaria da parte del giudice, ma in entrambi i casi tale verifica non pregiudica l'accertamento vero e proprio del credito, nel caso del fallimento devoluta poi al g.d. in base al riportato meccanismo di cui all'art.96 l.f.; in quello del concordato, mancando qualsiasi forma di accertamento endoconcorsuale, nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione da principiarsi ad iniziativa del creditore.

Con ciò non si vuole svilire il significato della valutazione ai fini del voto, e in aggiunta ad essa quella effettuata dal commissario (tanto che tali valutazioni hanno valenza non solo per il calcolo delle maggioranze, ma anche in relazione alla sussistenza degli estremi per pervenire all'omologa, in relazione al rapporto tra attivo e passivo), ma si tratta

come significativamente indicato dalla dottrina di una verifica di natura meramente amministrativa, cioè totalmente svincolata dalla finalità di accertamento del diritto.

In relazione a tali principi va poi interpretata la previsione, effettivamente contenuta nel decreto di omologa del concordato che ne occupa, della predisposizione di piani di riparto secondo le regole di cui all'art.110 l.f.

Orbene tale previsione, mancando un preventivo accertamento del credito, uno stato passivo cui far riferimento nel momento delle predisposizione del piano stesso, non può certo avere il significato di devolvere al g.d. un controllo di conformità del piano allo stato passivo, oggetto precipuo invece del reclamo previsto dall'art. 110 l.f. (oltre alle altre violazioni di legge cui potrebbe incorrere il curatore).

In definitiva il richiamo dell'art.110 l.f. ha il significato di vincolare il liquidatore ad una procedura liquidatoria già positivamente stabilita, libero essendo però lo stesso di valutare la sussistenza o meno del singolo credito, e indubbiamente (per quanto qui precipuamente interessa) anche della sua natura chirografaria o privilegiata. Di conseguenza il creditore che ritenga di essere leso dalla valutazione in parola, ed in particolare dalla valutazione del proprio credito come chirografario da parte del liquidatore nell'ambito del "piano di riparto" dallo stesso depositato, non ha a disposizione il rimedio del reclamo, che serve a verificare (nella specie) la conformità dell'operato dell'organo della procedura allo stato passivo ed alla graduazione dei crediti, insussistenti entrambi per quanto riportato sopra, bensì l'ordinaria azione di cognizione che sola può portare all'accertamento e dunque a vincolare il liquidatore al relativo decisum (in tal senso Cass. 11192/93). Azione, si badi, perfettamente coltivabile anche in pendenza del giudizio di ammissibilità e dunque anteriormente all'omologa, essendo quest'ultima di ostacolo solo all'azione esecutiva e cautelare.

In definitiva il reclamo in oggetto risulta inammissibile, con aggravio di spese per i ricorrenti soccombenti.

PQM

Dichiara l'inammissibilità del reclamo.

Pone le spese di lite a carico dei ricorrenti, liquidandole in € 1500,00 oltre accessori di legge .

Monza, 3 giugno 2015 .